

## *SCHEMA DI LETTERA DI INCARICO - CLAUSOLE CONTRATTUALI*

Il presente documento illustra le clausole contrattuali applicabili ai contratti di appalto di servizi e forniture per i quali il GAL procede mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Le clausole contenute nel presente documento, richiamato all'interno della lettera di invito a presentare offerta inviata all'Operatore Economico individuato, costituiscono parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge, della procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, e del contratto che verrà stipulato con l'Operatore Economico per l'acquisto del servizio o della fornitura.

### **1. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/della fornitura superiore al cinque per cento dell'importo complessivo del contratto, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei prezzi, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI).

La revisione è concessa dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) in seguito al ricevimento via PEC di formale istanza di revisione e di idonea documentazione da parte dell'aggiudicatario e in esito ad apposita istruttoria dei presupposti di legge per il suo riconoscimento. L'aggiudicatario potrà presentare formale e motivata istanza di revisione del prezzo del contratto a decorrere dalla seconda annualità e una volta per ciascuna annualità.

### **2. MODIFICHE E VARIANTI**

Il GAL si riserva di proporre e/o autorizzare, mediante apposita comunicazione scritta, modifiche o varianti durante il periodo di efficacia del contratto, nel rispetto e nei limiti dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti ipotesi:

- a) al sopraggiungere di mutate esigenze del GAL o della possibilità di migliorare/ottimizzare il servizio/la fornitura, con contestuale valutazione circa l'opportunità di un adeguamento del corrispettivo inizialmente concordato fra le parti, purché, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, in particolare il GAL si riserva di estendere il contratto con l'acquisizione di ulteriori servizi/forniture fino ad un importo massimo eventualmente specificato nella Lettera di invito a presentare offerta e/o nel contratto; tale opzione verrà attivata dal GAL a sua discrezione, mediante richiesta espressa all'appaltatore da comunicare all'indirizzo PEC dal medesimo fornito;
- b) per la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per il GAL notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi, sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) [comma 1, lettera b) e comma 2];
- c) in presenza di circostanze imprevedibili per il GAL (quali la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti sopravvenuti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti), purché, nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate e sempre che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale (in caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica) [comma 1, lett. c) e comma 2];
- d) se il valore della modifica si colloca al di sotto del 10% del valore iniziale del contratto (in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche) [comma 3];
- e) in caso di attivazione dell'opzione di proroga, il GAL inserisce nella Lettera di invito a presentare offerta e/o nel contratto la durata massima prevista per la suddetta proroga, con esecuzione delle prestazioni previste nel contratto

agli stessi prezzi, patti e condizioni o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per il GAL [comma 10]; l'opzione di proroga verrà attivata dal GAL a sua discrezione, mediante richiesta espressa all'appaltatore da comunicare, all'indirizzo PEC dal medesimo fornito, prima della scadenza del contratto in essere; in mancanza di tale comunicazione il contratto si concluderà alla data originariamente prevista, fatti salvi eventuali differimenti del predetto termine operati senza risorse aggiuntive;

- f) in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentita la proroga con l'appaltatore uscente, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare; in tali casi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni ai prezzi, patti o condizioni previsti nel contratto [comma 11].

Si precisa che ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, il GAL può imporre al contraente di eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla sua risoluzione; in tal caso l'appaltatore dovrà sottoscrivere apposito atto di sottomissione. Qualora l'aumento o la diminuzione richiesta dal GAL siano di importo superiore al quinto dell'importo del contratto, l'operatore economico può acconsentire, mediante la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo o lettera di accettazione, oppure rifiutare e richiedere la risoluzione del contratto.

L'importo dell'affidamento, comprensivo di eventuali modifiche e varianti, non potrà in ogni caso superare la soglia prevista per l'applicazione dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023.

### **3. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 445/2000.

IL GAL non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui ai commi precedenti. Di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il GAL risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al GAL, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della Legge 136/2010 entro sette giorni dall'accensione, e, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

### **4. PROPRIETÀ DEI RISULTATI, UTILIZZO DEI PRODOTTI E RISERVATEZZA**

Tutti i diritti di proprietà relativi ai contenuti dei documenti realizzati rimangono di proprietà piena ed esclusiva del GAL che ne potrà disporre l'utilizzazione, la diffusione e la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali, senza dover riconoscere alcun diritto ad alcuno.

Tutti i prodotti realizzati, che verranno creati o implementati nell'espletamento del presente incarico, rimangono dunque di proprietà piena ed esclusiva del GAL.

L'affidatario si impegna a non divulgare informazioni relative al progetto e a non utilizzare i dati di cui verrà a conoscenza per finalità estranee ai contenuti dell'incarico. L'eventuale utilizzo dovrà essere anticipatamente autorizzato dal GAL.

La clausola di riservatezza vincola tutti i soggetti, dipendenti o esterni, coinvolti nel presente incarico.

## **5. RESPONSABILITA' E OBBLIGHI**

L'affidatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e si impegna a effettuare le prestazioni previste con la massima diligenza.

L'affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane impiegate nelle attività relative al servizio/alla fornitura affidato/e e oneri sulla sicurezza e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del GAL, sia di terzi, anche in dipendenza di colpa grave o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con obbligo di controllo. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell'Ente per inadempimento delle obbligazioni contrattuali e per errori professionali.

Sono da ritenersi a carico dell'affidatario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio/della fornitura affidato/a.

E' fatto dunque obbligo all'affidatario di mantenere il GAL sollevato e indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.

Il GAL è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente e/o ai collaboratori dell'affidatario, prima, durante o dopo l'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo previsto.

L'affidatario deve assicurare un'ordinata archiviazione – per eventuali verifiche da parte degli organismi competenti - dei documenti contabili e amministrativi riferiti allo svolgimento del contratto, con particolare riferimento alle attività attribuite ai componenti del gruppo di lavoro e alle relative fatture (o altra documentazione equipollente).

L'affidatario deve assicurare per il personale coinvolto nell'esecuzione del contratto il rispetto, per quanto compatibile, del "Codice di comportamento dei dipendenti" disponibile sul sito internet del GAL nella sezione Società Trasparente.

## **6. PENALI**

La Committente, a tutela della qualità del servizio o della fornitura, si riserva di applicare penali in caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali circa: la qualità dei servizi/delle forniture forniti/e, i tempi, le modalità o le forme/condizioni previste, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o quelli non addebitabili all'appaltatore.

Azioni sanzionabili sono:

- a) inadempienze di carattere temporale: non rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione del servizio/della fornitura, mancato rispetto dei tempi di adeguamento alle prescrizioni del Committente;
- b) inadempienze di carattere qualitativo: mancata o parziale erogazione, o erogazione qualitativamente difforme rispetto ai servizi/alle forniture indicati/e, mancata risposta in forma scritta ai rilievi mossi dal Committente in sede di controllo;
- c) inadempienze di carattere quantitativo: mancato rispetto degli obiettivi quantitativi indicati;
- d) inadempienze relative al dovere di riservatezza e non divulgazione.

Nel caso di adempimento non conforme a tempi, modalità o forme/condizioni previsti nel contratto, ai sensi dell'art. 1662 C.C., il GAL a mezzo PEC si riserva la facoltà di intimare all'affidatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.

Le penali saranno applicate a seguito dell'esame delle eventuali contro deduzioni dell'appaltatore, le quali dovranno pervenire entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione.

## **7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il GAL può risolvere il contratto, se si verificherà una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto subisce una modifica sostanziale che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. 36/2023, il contratto richiede una modifica che supera le soglie di cui al comma 2 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 120, comma 3, le soglie di cui al medesimo comma;
- c) l'affidatario si è trovato al momento dell'affidamento in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere affidato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE;
- e) nei confronti dell'appaltatore, è intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f) nei confronti dell'appaltatore, è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia ovvero è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023;
- g) in caso di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

In caso di Risoluzione di contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e ai casi previsti dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, costituiscono motivo di risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia, ai sensi dell'art.1456 C.C., i seguenti casi:

- a) gravi inosservanze delle norme inerenti al versamento degli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
- b) interruzione non motivata del servizio;
- c) qualora le penali comminate superino il 30% dell'importo contrattuale;
- d) divulgazione non autorizzata di dati o informazioni relativi ad utenti, imprese e servizi o loro utilizzo non conforme e, in generale, violazione del dovere di riservatezza;
- e) inosservanza del divieto di cessione del contratto, parziale o totale;
- f) inosservanza delle disposizioni in materia di subappalto.
- g) riscontrata non veridicità in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione inerente all'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del contratto;
- h) colpevolezza in frode dell'affidatario;
- i) quando l'affidatario venga sottoposto a una procedura di fallimento;
- j) sopravvenuta situazione di incompatibilità;
- k) violazione delle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Nei casi sopra indicati l'incarico sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente di volersi avvalere della clausola risolutiva; tale dichiarazione sarà inviata via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC dell'appaltatore. Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'affidatario è obbligato alla immediata sospensione del servizio e la Committente ha il diritto di incamerare la cauzione definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'appaltatore possa dar luogo.

È fatto salvo il diritto del GAL di agire per il risarcimento degli ulteriori danni subiti o spesa sostenuta.

Il GAL si riserva altresì il potere di disporre la decadenza, la risoluzione, la sostituzione del contratto in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel contratto.

Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto affidatario secondo le vigenti disposizioni di legge.

#### **8. RECESSO UNILATERALE**

È facoltà del GAL recedere unilateralmente dal contratto di appalto, ex artt. 1373 e 1671 del Codice Civile e ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore, da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi fino al momento eseguiti.

In tal caso il GAL si obbliga a pagare all'affidatario il corrispondente alle prestazioni già eseguite e all'ammontare delle spese sostenute, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa e delle spese sostenute.

#### **9. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE**

A seguito della risoluzione anticipata del contratto il GAL ha facoltà di affidare a terzi il servizio.

All'affidatario inadempiente saranno addebitate, previa notifica del nuovo contratto, le spese sostenute in più dal GAL per il nuovo affidamento a terzi, rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'affidatario inadempiente incorre, comunque, nelle eventuali responsabilità civili e penali, per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto, come pure nel caso di disdetta anticipata del contratto senza giusta causa o giustificato motivo.

L'Appaltatore, in caso di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia del contratto, nulla potrà pretendere, anche in deroga all'art. 1671 del codice civile, dalla committente a qualsiasi titolo - contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte sino al momento del ricevimento della comunicazione di risoluzione e/o recesso e/o inefficacia.

#### **10. TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI**

Tutte le attività previste nell'ambito del contratto devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti, ed eventuali altri collaboratori, presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche e alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo, inoltre, di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

Inoltre, l'appaltatore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero essere emanate durante il contratto.

#### **11. INDICAZIONI GENERALI**

- Nel caso in cui le dichiarazioni e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un institore (ex art. 2203 c.c.) o da un procuratore (ex art. 2209 c.c.) del legale rappresentante, deve essere allegata la relativa procura speciale in originale oppure in copia autentica ai sensi di legge oppure in copia semplice. In tale ultimo caso la procura deve essere corredata da dichiarazione dell'institore o procuratore, sottoscritta in forma semplice, attestante che si tratta di copia conforme all'originale e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore. La procura e l'eventuale documentazione a corredo devono essere allegate alla istanza di partecipazione ad integrazione della documentazione amministrativa.
- La presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico individuato costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nella lettera di invito e nel presente documento, con rinuncia ad ogni eccezione.
-

- La stazione appaltante si riserva di non procedere all'affidamento se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023.
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere in qualunque momento il procedimento o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richieste danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi dell'art. 1337 e 1338 del Codice Civile.
- Il GAL si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento ove lo richiedano motivate e sopravvenute esigenze di interesse pubblico, anche connesse a limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che l'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, se non diversamente indicato nella lettera di invito, l'offerta è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
- È possibile presentare ricorso entro 30 giorni al T.A.R. Piemonte o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica Italiana.
- Il contratto che sarà stipulato, di cui le clausole contrattuali richiamate nel presente documento costituiscono parte integrante, è regolato dalla legge italiana.
- Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro) sono a carico esclusivo dell'affidatario, senza diritto di rivalsa.
- Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto che verrà stipulato sarà di competenza esclusiva del Foro di Torino.

## **12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Durante l'esecuzione del servizio/della fornitura oggetto della procedura di affidamento, l'affidatario si impegna ad operare nel pieno rispetto della vigente legislazione in materia di tutela del trattamento dei dati personali in particolare dal D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni e le notizie di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nello svolgimento del servizio oggetto della presente richiesta di preventivo, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma (documenti, immagini, fotografie, interviste agli organi di informazione, ecc.) e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio/della fornitura, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'affidatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il GAL ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che l'affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Si allega l'informativa sul trattamento dei dati personali predisposta dal GAL.

## **13. PUBBLICAZIONI**

1. Gli atti relativi alla procedura di affidamento diretto e al conseguente contratto, secondo quanto previsto dalla legge (D.Lgs. 36/2023 e D.Lgs. 33/2013) verranno pubblicati sul sito internet del GAL nella presente sezione Società Trasparente e nella Banca dati nazionali dei contratti pubblici (BDNCP).